

Risoluzione del 06/05/1983 n. 176 - Min. Finanze - Imposte Dirette

Irpeg. Accertamento. Dichiarazione dei redditi di societa' del gruppo egam a seguito di revoca dello stato di liquidazione.

Sintesi: Stante la particolare procedura d'inizio della liquidazione delle societa' del gruppo Egam, la successiva revoca avvenuta in seguito ad intervento pubblico, e la regolare dichiarazione presentata dai liquidatori ai sensi dell'art. 10 del DPR 29.09.73, n. 600 per i periodi di imposta fino al 1981, i redditi determinati da tali dichiarazioni non vanno assoggettati a conguaglio ex art. 10 del DPR 29.09.73, n. 598, cosi' come non puo' richiedersi un bilancio finale di liquidazione.

Testo:

Il Presidente della S.p.A. con sede in premesso di aver rilevato il pacchetto azionario della S.p.A. partecipata dall' Egam - ente soppresso - una volta revocato lo stato di liquidazione della stessa, ha chiesto alcune precisazioni in tema di dichiarazione ex art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

In particolare l'istante, con riferimento alla revoca dello stato di liquidazione dell'anzidetta societa', ha posto quesito se:
a) le dichiarazioni modd. 760 e 770 devono essere sottoscritte dai liquidatori in carica prima della revoca della liquidazione, deliberata con effetto dal 31 dicembre 1982, ovvero dagli amministratori che agli stessi sono subentrati;

b) dette dichiarazioni devono essere sottoscritte dal Presidente del Collegio sindacale in carica al 31 dicembre 1982, ovvero da chi riveste tale incarico al momento della presentazione delle dichiarazioni stesse;
c) deve essere redatto il bilancio finale di liquidazione e puo' essere operato il conguaglio dei redditi provvisoriamente determinati dichiarati ai sensi delle disposizioni contenute in materia negli artt. 10 dei DD.PP.RR. 29 settembre 1973, nn. 598 e 600.

L'istante ha in proposito fatto presente che la societa' era stata messa in liquidazione il 29 gennaio 1979 e, revocato lo stato di liquidazione, la stessa era stata ricapitalizzata secondo le vigenti disposizioni allo scopo di consentirne l'alienazione, ai sensi dell'art. 1 della L. 22 dicembre 1981, n. 795. Con la deliberazione di revoca era stato dato mandato ai liquidatori, sostituiti con effetto dal 31 dicembre 1982 dai nuovi amministratori, di:

1) far tenere al comitato di liquidazione del patrimonio Egam l'aggiornamento dei conti alla data del 31 dicembre 1982;

2) effettuare le consegne prescritte dalla legge ai nuovi amministratori sulla base dei dati aggiornati.

Al riguardo, la scrivente osserva preliminarmente che la fattispecie specifica e' disciplinata dalle disposizioni speciali indicate in oggetto, riguardanti le ipotesi di crisi previste dalla legge di soppressione dell'Egam e di trasferimento delle societa' del gruppo all'I.R.I. o all'E.N.I. per le quali si era resa necessaria la liquidazione delle societa' stesse e l'autorizzazione di spese a carico dello Stato per provvedere alle rispettive urgenti ed inderogabili necessita' (art. 7 del D.L. N. 103 del 1977).

Va, inoltre, chiarito se la particolare gestione di liquidazione, comunque avviata e protrattasi dal 29 gennaio al 31 dicembre 1982 prima di essere da tale data revocata, possa ritenersi assimilabile ad "atto di amministrazione straordinaria" ex legge: come, ad esempio, nel caso di impresa temporaneamente in crisi - superata la quale, attraverso l'affidamento ad una gestione commissariale, continua a svolgere in piena autonomia la propria attivita' - od anche nella ipotesi di "amministrazione controllata" con affidamento della gestione ad un commissario giudiziale; per tali fattispecie non ricorre, come ha avuto occasione di affermare questa Direzione generale, l'applicabilita' della disciplina relativa alle societa' in liquidazione. Poiche' nel caso in esame non e' continua, pero',

l'attivita' d'impresa della societa' posta in liquidazione, e' preclusa ogni possibile assimilazione nel senso ora prospettato.

Resta da stabilire se la liquidazione, poi revocata, rientri comunque nella disciplina prevista dagli artt. 10 dei DD.PP.RR. 29 settembre 1973, nn. 598 e 600, ancorche' non conclusasi secondo le forme e con gli adempimenti regolati dalle disposizioni del diritto comune.

Si rileva che la "situazione dei conti aggiornati al 31 dicembre 1982", compilata dai liquidatori al momento della loro sostituzione con i nuovi amministratori della societa' ricapitalizzata, non puo' assurgere a documento avente gli stessi requisiti del "bilancio finale di liquidazione" di cui all'art. 2453 del codice civile, ne' e' prescritta alcuna dichiarazione di bilancio finale nel caso di revoca dello stato di liquidazione in quanto con la detta revoca non consegue alcun riparto delle eventuali attivita' di liquidazione.

Pertanto, nella particolare fattispecie, sembra ugualmente potersi escludere l'applicabilita' della disciplina tributaria della liquidazione delle societa', naturalmente per motivi diversi da quelli che hanno in passato permesso a questa Direzione generale di pervenire ad analoghe affermazioni in ordine ai su richiamati casi di "amministrazione straordinaria". Rilevate la particolare procedura d'inizio della liquidazione, la successiva revoca intervenuta in applicazione di legge formale le cui finalita' sono motivate dalla necessita' dell'intervento pubblico al fine di ripianare le passivita' delle societa' del gruppo Egam, e la regolare presentazione delle dichiarazioni comunque effettuata dai liquidatori ai sensi dei commi primo e terzo, dell'art. 10 del D.P.R. n. 600 per i periodi d'imposta sino al 1981, questa Direzione generale ritiene che i redditi determinati in via provvisoria sulla base delle dichiarazioni presentate non possono essere assoggettati al conguaglio previsto nell'art. 10 del D.P.R. n. 598, cosi' come non puo' richiedersi - sia pure ai fini fiscali - un bilancio finale di liquidazione.

Si ritiene inoltre che, tenuto conto della sostituzione dei liquidatori con i nuovi amministratori della societa' la quale con la revoca della liquidazione si e' venuta a ritrovare in una situazione di formalita', questi sono tenuti a sottoscrivere la dichiarazione da presentare, nelle forme e nei termini normali di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 600, per il periodo d'imposta 1982.